CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000088 - 16/03/2026 - 09:52

Campania/2026/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa	Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott.	Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 12 marzo 2026 ha adottato la seguente

PRONUNCIA DI ACCERTAMENTO

Nel procedimento avente per oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2025- XI Legislatura del gruppo "*De Luca Presidente – a testa alta con De Luca*" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 (in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti);

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei Consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012;

VISTA la legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto-legge n. 174/2012;

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, e s.m.i., recante norme sul "*Funzionamento dei gruppi consiliari*";

Consiglio regionale della Campania - Prot. 0005000/e del 16/03/2026 10.58 Registrato da: 3T2FV0 Segreteria Generale
16/03/2026 10.58-2026005000

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001332 - Interno - 16/03/2026 - 09:52

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'articolo 1, commi 9 - 12, del D.L. n. 174/2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con la quale la Sezione delle autonomie ha adottato un'ulteriore pronuncia di orientamento;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di Controllo ha individuato le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTO il rendiconto del gruppo consiliare "*De Luca Presidente – a testa alta con De Luca*" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo 1° gennaio-16 dicembre 2025 della XI Legislatura, nonché gli atti e i documenti allegati, inoltrati in data 6 febbraio 2026 con nota prot. n. 2380/26 e acquisiti in pari data al n. 000737/26 di protocollo della Sezione;

VISTA la deliberazione n. 74/2026/FRG, del 23 febbraio 2026;

VISTA la nota di riscontro prot. 6471, trasmessa a mezzo p.e.c. il 5 marzo 2026 (prot. C.d.c. n. 1138, di pari data);

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 48/2026 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott. Domenico Cerqua;

FATTO

1. In data 6 febbraio 2026, nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario previsto dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), è pervenuto alla Sezione regionale di controllo il rendiconto 2025 del gruppo consiliare "*De Luca Presidente - a testa alta con De Luca*", unitamente alla relativa documentazione.

Il periodo di riferimento per la rendicontazione di entrate e spese, ai sensi della normativa applicabile, è da individuare nell'arco temporale 1° gennaio-16 dicembre 2025, posto che i Consiglieri regionali "*entrano nell'esercizio delle loro funzioni con il completamento delle operazioni di proclamazione. Fino a tale momento sono prorogati i poteri del precedente Consiglio regionale*" (articolo 28 della legge regionale 28 maggio 2009, n. 6) e che la proclamazione

dei Consiglieri regionali eletti nella tornata elettorale del 22-23 novembre 2025 è intervenuta il 17 dicembre 2025.

Dal rendiconto trasmesso emerge che nel 2025, per le spese di funzionamento del gruppo, il Consiglio regionale ha liquidato complessivamente euro 57.561,24, cui si è aggiunto un fondo iniziale di cassa di euro 25.305,32. Le spese risultano pari a euro 82.866,56, di cui euro 60.000,00 per consulenze, studi e incarichi ed euro 459,17 riferiti a imposte di bollo, commissioni e oneri direttamente addebitati sul conto corrente; le restanti uscite, contabilizzate in euro 22.407,00, sono riferite alla restituzione al Consiglio regionale, il 10 dicembre 2025, delle risorse finanziarie non utilizzate, con bonifico effettuato al momento dell'estinzione del conto corrente bancario dedicato.

Con **deliberazione n. 74/2026/FRG del 23/02/2026**, questa Sezione ha disposto la comunicazione al gruppo, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 174/2012, della richiesta di regolarizzare, entro il termine di trenta giorni, una criticità emersa in sede di esame del rendiconto.

Con nota prot. 6471, trasmessa, a mezzo p.e.c. il 5 marzo 2026 (prot. Cdc. n. 1138, di pari data) dal Presidente del Consiglio regionale, il gruppo consiliare "*De Luca Presidente - a testa alta con De Luca*" ha fornito riscontro alla richiesta istruttoria oggetto della ricordata deliberazione.

DIRITTO

2. L'AUTONOMIA CONTABILE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "*le regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali*".

Coerentemente con le premesse normative, gli statuti regionali hanno attribuito ai Consigli autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, prevedendo che le risorse necessarie per il relativo funzionamento siano costituite da trasferimenti derivanti dal bilancio dell'Ente-regione, che costituiscono spese obbligatorie per il bilancio regionale.

In particolare, per la Regione Campania già l'articolo 26, comma 2, dello Statuto (adottato con legge regionale del 28 maggio 2009, n. 6) ha attribuito al Consiglio regionale autonomia organizzativa nonché, nell'ambito dello stanziamento assegnato dal bilancio, amministrativa e contabile.

Dal punto di vista dell'allocazione delle risorse, lo stanziamento complessivo del bilancio di previsione del Consiglio è incluso nel bilancio della Regione, mentre le risultanze finali del conto consuntivo sono ricomprese nel rendiconto generale.
In base al sistema delineato dal citato decreto legislativo di armonizzazione contabile n. 118/2011 (segnatamente, dal relativo articolo 63, comma 3), contestualmente al rendiconto le regioni approvano il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali secondo le modalità previste dall'articolo 11, commi 8 e 9 del testo normativo.
Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono, dunque, nel rendiconto consolidato, come confermato dal successivo articolo 67, comma 3. A tal fine, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo.
Il perimetro di consolidamento, nonché le modalità e i criteri per il consolidamento, sono individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011.

3. Il rendiconto dei gruppi consiliari come parte necessaria del rendiconto regionale

Con particolare riferimento al finanziamento pubblico dei gruppi regionali, le risorse finanziarie sono erogate a valere sul bilancio del Consiglio regionale, a sua volta alimentato, come rilevato, quasi esclusivamente (al netto delle partite di giro) dal bilancio della Regione. Con riferimento alla Regione Campania, l'articolo 40, comma 3, dello Statuto prevede che "*l'Ufficio di presidenza* [del Consiglio regionale]*, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi, provvede, nei limiti della legge regionale e nel rispetto del Regolamento consiliare, all'assegnazione ai gruppi consiliari di personale, strutture e contributi iscritti nel bilancio del Consiglio*".
In questa cornice si inseriscono le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, come convertito.
Segnatamente, il relativo articolo 1, comma 9, disciplina il rendiconto dei gruppi consiliari e la relativa articolazione, prevedendo che ciascun gruppo consiliare sia tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee-guida delibe-

rate in sede di *Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano* e recepite con *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri*, al fine di assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità (con l'indicazione delle risorse erogate e dei titoli in base ai quali sono effettuati i trasferimenti).

Al riguardo, giova sin d'ora precisare che, anche per l'esercizio 2025, occorre fare riferimento alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012 (pubblicato nella G.U. n. 28, del 2 febbraio 2013).

I gruppi consiliari sono tenuti, dunque, alla predisposizione del rendiconto con cadenza annuale (anche nei casi di estinzione anticipata del medesimo gruppo). Il principio di annualità è rafforzato dal collegamento con il bilancio regionale preventivo (con riferimento alla allocazione delle risorse) e consuntivo. Valga, a tal proposito, il richiamo contenuto nell'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 1 del D.L. n. 174/2012, nella parte in cui prevede che il rendiconto dei gruppi consiliari sia "*pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*".

Il collegamento con i documenti contabili regionali è sottolineato anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale *"il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale"* (Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).

4. IL CONTROLLO DELLA MAGISTRATURA CONTABILE SUI RENDICONTI DEI GRUPPI CONSILIARI

È in questo quadro che si collocano le disposizioni che intestano alle Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali, contenute nel medesimo articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge n. 174/2012, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012).

Tali disposizioni – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014 – delineano le fasi procedurali, scandite da termini perentori, in cui si articola tale controllo.

Nel dettaglio, il rendiconto – redatto nel rispetto delle linee-guida ministeriali – è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale perché sia inviato alla competente Sezione regionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il controllo dei giudici contabili deve svolgersi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, trascorso il quale la magistratura contabile non può più accertare, con effetto vincolante, l'irregolarità del rendiconto, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute, a carico del bilancio del Consiglio regionale, non "regolarmente" rendicontate.

Nel caso in esame la Corte dei conti esercita un sindacato imparziale su un atto che costituisce svolgimento del bilancio regionale (sentenza n. 39/2014 *cit*., punto 2 cons. in diritto). Gli effetti di tale sindacato derivano direttamente dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento contabile pubblico. Infatti, secondo l'insegnamento della Consulta l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, in caso di accertate irregolarità, può ritenersi "*principio generale delle norme di contabilità pubblica*" essendo "*strettamente correlato al dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari*" (sentenza n. 39/2014, *cit*.).

Come è stato da tempo evidenziato, "*la Sezione non indica nel proprio pronunciamento gli effetti del deliberato, riconducibili, a ben vedere, direttamente alla legislazione vigente, la cui individuazione esorbita dai compiti tipici della Sezione ed è rimessa eventualmente all'ambito di responsabilità proprio del Consiglio regionale*" (cfr. SS.RR. in speciale composizione, deliberazione n. 5/2015).

L'eventuale obbligo restitutorio a carico dei gruppi consiliari, appunto derivante *ope legis* dalla pronuncia di accertamento di irregolarità della magistratura contabile, ha la finalità di tutelare la regolarità della gestione del bilancio, congiuntamente a quella di ripristinarne l'equilibrio, ove leso da spese non adeguatamente documentate, anche nel senso della riferibilità alle finalità istituzionali dei gruppi, per ciò stesso suscettibili di inficiare la correttezza del rendiconto.

Va rilevato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale ha progressivamente precisato la natura e i limiti del controllo affidato dalla Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali. A tal proposito, la Corte ha ribadito, più volte, che il controllo in esame

"*se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge*" (*ex multis*, sentenze n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016).

Sulla scia della giurisprudenza costituzionale si sono collocate le Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, le quali hanno evidenziato che il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari "*non assume natura meramente formalistica – come quello che avviene sui conti giudiziali – bensì involge aspetti sostanziali, in quanto deve attuarsi secondo i parametri della veridicità e della correttezza, che si atteggiano dunque come veri e propri parametri di legalità sostanziale, che spiegano e giustificano la prescrizione di cui al DPCM 21 dicembre 2012*" (Sezioni Riunite giurisdizionali in speciale composizione, sentenza 13 febbraio 2017, n. 10).

Il controllo della Corte dei conti mira a verificare, in via preliminare, l'integrità documentale del rendiconto, l'intestazione al gruppo a mezzo della firma del suo responsabile e la completezza dal punto di vista giustificativo (art. 3 DPCM), in modo da considerare provate le quantità rendicontate; tale controllo si incentra sull'applicazione dei principi di veridicità e correttezza (declinata in termini "inerenza sostanziale" e necessità della spesa, oltre che di assenza di conflitti di interessi).

Segnatamente, secondo le linee guida, i parametri cui ancorare il giudizio di fatto e di diritto sono i seguenti:

1) principi di veridicità e correttezza: "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*", mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (art. 1, D.P.C.M.);

2) divieto di commistione tra risorse dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.C.M. *cit*.);

3) non rimborsabilità con le risorse destinate al funzionamento dei gruppi delle spese sostenute dal singolo consigliere nell'espletamento del proprio mandato, delle altre spese personali, di quelle effettuate per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario, nonché delle spese relative all'acquisto di automezzi (art. 1, comma 6, D.P.C.M. *cit*.);

4) specifica assunzione di responsabilità da parte del Presidente del gruppo consiliare in relazione ai compiti che gli sono attribuiti nell'ambito qui esaminato (sottoscrizione del rendiconto e attestazione di veridicità e correttezza di quanto ivi riportato, *ex* art. 2 del D.P.C.M. *cit*.);
5) obbligo di adozione di un disciplinare interno che indichi le modalità di gestione delle risorse messe a disposizione dal Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità (art. 2, comma 3, D.P.C.M. *cit*.);
6) completezza della documentazione a corredo dei rendiconti (art. 3 DPCM), in particolare, "*per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi consiliari, dovranno essere allegati il contratto di lavoro e la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi*" (art. 3, comma 3); 7) obbligo di tracciabilità dei pagamenti (articolo 4, D.P.C.M. *cit*.).

5. I CRITERI DI ASSEGNAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI DELLE RISORSE ECONOMICHE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Con riferimento alla Regione Campania, giova premettere che, ai sensi dell'art. 40, comma 1, dello Statuto, "*il regolamento* [del Consiglio] *disciplina le modalità di costituzione dei gruppi consiliari, che devono essere composti da almeno cinque consiglieri. Possono essere costituiti anche gruppi con almeno due consiglieri, purché siano eletti nella medesima lista elettorale e abbiano rappresentanza nel Parlamento nazionale o in quello europeo*".
La disciplina del funzionamento dei gruppi consiliari, ivi compreso il loro finanziamento, è contenuta, in conformità alla normativa statutaria, nella legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e s.m.i. ("*Funzionamento dei gruppi consiliari*").
Con riferimento ai criteri di assegnazione ai gruppi consiliari delle risorse economiche per le spese di funzionamento, "*in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012" (che detta disposizioni per la "riduzione dei costi della politica nelle regioni")*, l'articolo 3 della legge in esame, nel testo vigente, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale dell'Istat della popolazione residente*".

6. RENDICONTO DEL GRUPPO CONSILIARE "*DE LUCA PRESIDENTE - A TESTA ALTA CON DE LUCA*"

Come sopra indicato, con nota prot. 2380 del 6 febbraio 2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data a questa Sezione e acquisita prot. SC CAM n. 000737/26, il Presidente del Consiglio regionale campano ha inviato il rendiconto anno 2023 - XI Legislatura, del gruppo consiliare "*De Luca Presidente - a testa alta con De Luca*".

Si riporta il prospetto trasmesso dal gruppo della situazione finanziaria risultante dal rendiconto esercizio 2025 - XI legislatura, redatto secondo il modello approvato con D.P.C.M. 21/12/2012.

Tabella n. 1 *(Importi in euro)*

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	57.561,24
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	
3)	Altre entrate (specificare)	
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	25.305,32
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	
	TOTALE ENTRATE	**82.866,56**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali	
3)	Rimborso per missioni e trasferte del personale del gruppo	
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	
6)	Spese per consulenze, studi e incarichi	60.000,00
7)	Spese postali e telegrafiche	
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	
9)	Spese cancelleria e stampati	
10)	Spese per duplicazione e stampa	
11)	Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	
16)	Altre spese (spese bancarie e restituzione somme)	22.866,56
	TOTALE USCITE	**82.866,56**

La situazione finanziaria al 16 dicembre 2025 è rappresentata nella tabella che segue:

Tabella n. 2 *(Importi in euro)*

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA DATA DI ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	25.305,32
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	
ENTRATE riscosse nell'esercizio	57.561,24

USCITE pagate nell'esercizio	82.866,56
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	0,00
Fondo di cassa finale per spese di personale	0,00

Dal rendiconto inerente all'esercizio finanziario 2025 emerge:

- l'acquisizione di entrate per spese di funzionamento (voce E1) pari a euro 57.561,24 quale contributo 2025 per le spese di funzionamento del gruppo in esame;
- l'effettuazione di spese per un totale di euro 82.866,56, il cui valore comprende euro 60.000,00 per spese di consulenza, studi ed incarichi (voce U6) e altre spese per complessivi euro 22.866,56 (voce U16), di cui – come già ricordato – euro 459,17 per commissioni e oneri bancari ed euro 22.407,00 per la restituzione al Consiglio regionale delle somme non utilizzate al momento di cessazione dell'attività

Alla luce di tali movimenti intervenuti nel corso dell'esercizio, il fondo di cassa finale per spese di funzionamento è pari a zero, coerentemente con la chiusura del conto corrente bancario intestato al gruppo.

6.1. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO

Giova premettere che il gruppo consiliare "De Luca Presidente – a testa alta con De Luca" anche nel 2025 era composto da n. 6 Consiglieri regionali.

Con riferimento al fondo di funzionamento delle spese del gruppo, l'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012 ("Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213") prevede che "*in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente*".

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione ISTAT, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2025 risultava pari a 5.575.025 individui. Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto della Regione e dell'articolo 19 del Regolamento Interno, tenuto conto che il Consiglio Regionale è composto da n. 51 Consiglieri, ai gruppi consiliari spettava, per il 2025, un contributo annuo per Consigliere di euro 5000 + [(0,05 x 5.575.025)/51] = euro 10.465,71, a sua volta pari a euro (10.465,71:12 =) 872,14 al mese.

Pertanto, al gruppo consiliare "*De Luca Presidente - a testa alta con De Luca*", composto anche nel 2025 da sei Consiglieri, spettavano, mensilmente, euro 872,14 x 6 = 5.232,84.

Il Consiglio regionale ha trasferito al gruppo consiliare *de quo* una somma complessiva pari a euro 57.561,24 mediante n. 11 atti amministrativi mensili.

La seguente tabella riporta le determine (con indicazione degli estremi dell'atto, del mese di riferimento e degli importi delle rate liquidate) del Dirigente *a interim* dell'U.D. "*Gestione degli Uffici di diretta collaborazione e supporto, assistenza a Gruppi consiliari e status dei Consiglieri del Consiglio regionale della Campania*" con le quali sono stati trasferiti i fondi:

Tabella n. 3 *(Importi in euro)*

D.D. N.	MESE DI RIFERIMENTO	IMPORTO
384	Gennaio	5.232,84
383	Febbraio	5.232,84
381	Marzo	5.232,84
511	Aprile	5.232,84
628	Maggio	5.232,84
826	Giugno	5.232,84
969	Luglio	5.232,84
1049	Agosto	5.232,84
1182	Settembre	5.232,84
1295	Ottobre	5.232,84
1426	Novembre	5.232,84
	Totale	**57.561,24**

6.2. FONDI TRASFERITI PER SPESE DI PERSONALE

Nessuna somma risulta trasferita e/o accreditata per il personale del gruppo, essendo tale attività gestita esclusivamente dal Consiglio regionale.

L'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 prevede che "*il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali*". L'art. 1, commi 1-3, della legge finanziaria regionale n. 5/2013 stabilisce che le spese per il personale dei gruppi consiliari siano sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale (a valere sul capitolo 5022) e attribuisce al Settore amministrativo dello stesso Consiglio la gestione delle procedure e le liquidazioni in favore dei beneficiari dei relativi contratti, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (*cfr*. anche gli indirizzi impartiti, nella materia *de qua*, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania con le delibere n. 236/2013, n.279/2013, n. 283/2013, e n. 321/2014).

Dunque, con la suddetta norma della legge finanziaria 2013 la Regione Campania ha accentrato in capo all'Organo consiliare la spesa per il personale, sicché nei rendiconti

dei gruppi non figurano fondi trasferiti a tale titolo (per la medesima ragione, anche la voce "*fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale*" è sempre pari a zero).
Tale scelta di accentramento determina la conseguenza di sottrarre al sindacato sui rendiconti esercitato dalla magistratura contabile la voce di spesa in esame, ferme restando le verifiche che questa Sezione è chiamata a effettuare nell'ambito della parifica del rendiconto regionale. Resta fermo, altresì, che la spesa per il personale sostenuta direttamente dal Consiglio regionale possa costituire parametro per valutare, nell'ambito del presente sindacato sui rendiconti dei gruppi consiliari (e nei limiti in cui tale sindacato è ammesso), la spesa sostenuta per acquisire prestazioni da soggetti esterni, in particolare le spese per consulenze, studi e incarichi, tenuto conto delle prestazioni già offerte dal personale messo a disposizione dal Consiglio regionale.

7. IL RISCONTRO AI RILIEVI DELLA SEZIONE

Nella deliberazione n. 74/2026/FRG è stata evidenziata una criticità concernente i contratti di "conferimento incarico professionale" sottoscritti in data 24 giugno 2025 con le società *Spotzone s.r.l.* e *Incoerenze s.r.l.*, aventi i medesimi "[o]*ggetto e obiettivi*", così testualmente descritti: "*conferimento dell'incarico professionale di comunicatore chiamato ad assicurare un costante rapporto con i mass media secondo differenti mezzi di comunicazione* [...]".
Tali contenuti sono stati poi declinati nei rispettivi articoli 2 ("*Le singole aree di attività*"), i cui contenuti risultano solo in parte sovrapponibili.
In particolare, le prestazioni oggetto del contratto con Incoerenze s.r.l. sono state riassunte come segue: "*1. monitoraggio e analisi delle performance degli account dei profili social dei Consiglieri regionali del Gruppo; 2. monitoraggio e analisi delle discussioni e del parlato digitale dei Consiglieri regionali del Gruppo; 3. definizione di una strategia digitale e social dei Consiglieri regionali del Gruppo; 4. Realizzazione di piano editoriale per le attività di comunicazione dei Consiglieri regionali del Gruppo; 5. supporto grafico e redazionale nella gestione degli account e dei profili social*".
L'articolo 2 del contratto con Spotzone s.r.l. ha previsto, dal suo canto, lo svolgimento delle seguenti attività: "*1. predisposizione e invio di note e comunicati stampa dei Consiglieri regionali del Gruppo; 2. realizzazione di video per le attività istituzionali dei Consiglieri regionali del Gruppo; 3. aggiornamento comunicazione sito web; 4. supporto di comunicazione agli eventi con produzione audiovisiva e shooting fotografico*".
Nell'esercizio finanziario 2025 sono state pagate n. 2 (due) fatture:

- la n. 70/2025 di Incoerenze s.r.l., per complessivi euro 30.000,00, emessa il 23 ottobre 2025;
- la n. 19/2025, di Spotzone s.r.l., per complessivi euro 30.000,00, emessa il 24 ottobre 2025.

Ciò posto, con la deliberazione di comunicazione si è evidenziato che nei *report* che attestano le attività svolte in favore del gruppo è indicata la realizzazione di un piano editoriale per le attività di comunicazione (nel caso della *Incoerenze s.r.l.*), la predisposizione e l'invio dei comunicati stampa nonché la realizzazione di video per le attività istituzionali dei Consiglieri interessati.

Tuttavia, allo stato della documentazione disponibile le attività rappresentate nella documentazione delle società non risultavano loro riferibili in modo espresso e in via diretta, mancando la documentazione che attestasse il legame tra *post* pubblicati su *Facebook* e *Instagram*, nonché articoli pubblicati sui quotidiani e *on line*, e gli incarichi affidati (ovviamente, in disparte la "presentazione" editoriale del *file* di *report* in cui ciascuna società ha compendiato l'attività svolta).

Emergeva, dunque, la carenza di elementi di prova circa la riconducibilità alle società della predisposizione e invio di note e comunicati, ovvero della realizzazione di video per le attività istituzionali. Anche il "Piano editoriale" era costituito da una sequenza di *post* pubblicati sui canali *social* senza che fosse esplicitata la riconducibilità all'incarico e talvolta estranei all'attività istituzionale. Infatti, i contenuti mediatici riportati nei *report* si concentravano sull'attività promozionale dei singoli Consiglieri, risultando non evidente il collegamento con l'attività istituzionale del gruppo all'interno del Consiglio regionale.

Sul piano generale, come noto, le citate "*Linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari dei consigli regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213*" di cui al D.P.C.M. del 21.12.2012, nell'Allegato A, all'articolo 1 (Veridicità e correttezza delle spese), comma 6, riportano che il contributo per le spese di funzionamento "*non può essere utilizzato: a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere*", e che l'art. 1 dell'Allegato A prescrive che per essere corretta "*a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*".

In caso di incarico svolto (anche parzialmente) in violazione del divieto di commistione tra risorse destinate al funzionamento dei gruppi e risorse a vario titolo riconducibili all'esercizio di attività politica esterna al Consiglio regionale (art. 1, comma 3, lett. b), c), d), del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012), sussiste il contrasto con le citate disposizioni.

7.1 In sede di riscontro alla comunicazione *ex* articolo 1, comma 11, del D.L. n. 174/2012, il gruppo ha osservato che «*ognuna delle due società ha reso il servizio di comunicazione contrattualizzato a tutti i sei Consiglieri, ovvero al Gruppo nel suo complesso, secondo le rispettive obbligazioni*», come riassunte nell'articolo 2 dei rispettivi contratti, si cui è stato ribadito il contenuto.

Ha inoltre elencato gli incarichi istituzionali assunti da ciascun Consigliere nel corso della XI Legislatura, aggiungendo che «[d]*a un'attenta lettura dei report sull'attività svolta dalle Società che hanno prestato il servizio di comunicazione, si nota che i temi trattati nei post, nelle interviste, negli articoli ecc. sono tutti oggetto di attività istituzionali e riguardano iniziative avviate dai Consiglieri del Gruppo, tra cui: il trasporto gratuito per gli studenti, gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, il rinnovo del parco autobus nella Campania, il cineturismo, il completamento del programma di messa in sicurezza ed il rimagliamento della rete stradale in Regione Campania, il completamento dell'aeroporto di Salerno, i voucher sportivi, iniziative in difesa degli animali, la divulgazione dei servizi offerti dall'app Sinfonia Salute, il bonus psicologico, il tema del sovraindebitamento per fronteggiare il quale è stata avviata la recente proposta di legge a riguardo, oltre altre tematiche di pubblico interesse*».

Sulla base di quanto esposto, il capogruppo ha concluso allegando la seguente, espressa dichiarazione: «*che i servizi di comunicazione resi nell'ambito delle obbligazioni assunte nel corso dell'anno 2025 sono riconducibili alle attività istituzionali del Gruppo, attuate da ogni singolo Consigliere componente di esso in relazione alle questioni assegnate alle singole Commissioni consiliari o all'esame dell'Aula consiliare ed in relazione alle iniziative assunte in linea con gli orientamenti del Gruppo*».

Preso atto dei chiarimenti pervenuti, il Collegio rileva che nella nota di riscontro è stata illustrata in misura puntuale la *riferibilità al gruppo* di note, *post* e comunicati stampa riportati nel *report* consegnato dalle due società.

È rimasta sullo sfondo la questione della *riferibilità alle società* di tali documenti, sul piano particolare dell'elaborazione e della diffusione. Tuttavia, tenuto conto della comprovata realizzazione di specifiche attività oggetto dei rapporti negoziali in esame e dell'esame

complessivo della documentazione allegata, nonché dell'espressa attestazione di veridicità pervenuta, il Collegio conclude per la dichiarazione di regolarità della spesa sostenuta dal gruppo in attuazione degli incarichi conferiti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- accerta la regolarità del rendiconto 2025 - XI Legislatura del gruppo consiliare "*De Luca Presidente - a testa alta con De Luca*";

- dispone la trasmissione della presente pronuncia al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026.

Il Relatore

Domenico Cerqua

DOMENICO CERQUA CORTE DEI CONTI 13.03.2026 13:44:27 GMT+01:00

Il Presidente

Alfredo Grasselli

ALFREDO GRASSELLI CORTE DEI CONTI 13.03.2026 14:12:10 GMT+01:00

Depositata in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato

GIUSEPPE IMPOSIMATO 16.03.2026 09:36:42 GMT+01:00